



COMUNE DI LENO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.28 del 22.06.2011

Modificato con delibera di CC n.36 del 30.11.2013

Modificato con delibera di CC n.11 del 30.07.2015

Modificato con delibera di CC n.45 del 30.12.2019

Modificato con delibera di CC n. 32 del 30.12.2020

Modificato con delibera di CC n. 06 del 28.04.2022

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446 e s.m.i., disciplina le modalità di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita con decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, commi 142 e 143, della legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 2 – Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Leno.

Art. 3 – Soggetto passivo

L'addizionale comunale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Leno alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Art. 4 – Determinazione dell'aliquota

Con il presente regolamento il Comune di Leno determina l'aliquota dell'addizionale comunale irpef a scaglioni di reddito come di seguito indicato:

fino a 15.000,00 euro	Aliquota 0,73%;
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	Aliquota 0,75%;
oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro	Aliquota 0,78%;
oltre 50.000,00 euro	Aliquota 0,80%;

Art. 5 – Esenzione

In relazione al disposto del'art.1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n.360, inserito dall'art.1, comma 142, della legge 27/12/2006, n.296, sono esentati dal versamento dell'addizionale i contribuenti con un reddito complessivo imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad euro 15.000,00 annui (quindicimila). Tale soglia non ha valore di franchigia dall'addizionale per i redditi superiori al predetto valore.

Art. 6 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e al D. Legislativo 28.9.1998, n.360 e s.m.i.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2011. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.